

CONTRATTO DI INCARICO

Recante patti e condizioni per la prestazione dei servizi tecnici relativi ad "Attività di Consulente Tecnico di Parte a supporto dell'Avvocatura comunale costituita nelle cause pendenti presso il Commissariato per la liquidazione degli usi civici di Roma RR.GG. 14/2015, 18/2015, 21/2015, 1/2016 e 23/2019".

tra

il Comune di Civitavecchia, con sede in Civitavecchia (provincia di Roma), piazzale Gugliemotti, 7, codice fiscale 02700960582, partita IVA 01104351000, nella persona dell'arch. Lucio Contardi, in qualità di Dirigente del Servizio 6 "Edilizia e Urbanistica-Patrimonio e Demanio Comunale", soggetto competente alla stipula del contratto ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo n. 267 del 2000, di seguito denominata semplicemente «Amministrazione committente»,

e

il geom Alessandro Alebardi, iscritto al Collegio dei Periti Agrari Laureati e dei Periti Agrari della Provincia di Roma con il n. 630, libero professionista, con studio in Roma, Via Francesco Azzurri, 16, CF: LBRLSN62H02H501E, di seguito denominato semplicemente «Tecnico incaricato»


si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1. (Oggetto dell'incarico)

1. L'oggetto dell'incarico consiste nell'esecuzione di servizi tecnici relativi a:
- Attività di Consulente Tecnico di Parte a supporto dell'Avvocatura comunale costituita nelle cause pendenti presso il Commissariato per la liquidazione degli usi civici di Roma RR.GG. 14/2015, 18/2015, 21/2015, 1/2016 e 23/2019;
2. Ai fini dell'articolo 3 della legge n. 136 del 2010 il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'incarico è il seguente: ZF7304EE43;

Art. 2. (Obblighi legali)

1. Il Tecnico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico.
2. Resta a carico del Tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell'Amministrazione committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento delle attività e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono agli Uffici.
3. Il Tecnico incaricato deve rispettare i principi di piena e leale collaborazione e cooperazione con gli uffici e servizi di cui al comma 2. Il Tecnico incaricato è soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti in caso di danno erariale ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 20 del 1994.
4. Il Tecnico incaricato dovrà presentare copia di assicurazione a copertura di eventuali danni provocati a terzi o all'Amministrazione Comunale.



Art. 3. (Descrizione delle prestazioni)

Attività di Consulente Tecnico di Parte a supporto dell'Avvocatura comunale costituita nelle cause pendenti presso il Commissariato per la liquidazione degli usi civici di Roma RR.GG. 14/2015, 18/2015, 21/2015, 1/2016 e 23/2019 per contestare la sentenza commissariale n. 181 del 1990 e le conseguenti Determinazioni emesse dalla Regione Lazio nel 2013 e nel 2020, fino al deposito del CTU delle consulenze tecniche d'ufficio"; con la precisazione che, laddove per una qualunque ragione la CTU non dovesse essere espletata in una delle cause di cui sopra, l'Amministrazione avrà la facoltà di individuare un altro giudizio in sostituzione, pendente sempre presso il Commissariato agli Usi Civici, nel quale il perito Alebardi svolgerà sempre per conto del Comune le funzioni di consulente di parte. La sostituzione verrà effettuata sulla base di una semplice comunicazione indirizzata al perito Alebardi, a firma del Dirigente competente e del legale dell'Ente Comunale.

Art. 4. (Altre condizioni disciplinanti l'incarico)

- a) che sono disapplicati gli articoli 7 e 9 della legge 2 marzo 1949, n. 143, in materia di incarichi collegiali e di anticipazioni, e ogni altra disposizione della predetta legge e le analoghe disposizioni previste alle leggi di tariffa diverse da quella di architetti e ingegneri, che si trovino in contrasto con il presente contratto;
- b) che sono disapplicati gli articoli 10, 16, 17 e 18 della legge 2 marzo 1949, n. 143, in materia di incarichi parziali, e ogni altra disposizione della predetta legge e le analoghe disposizioni previste dalle leggi di tariffa diverse da quella di architetti e ingegneri, che si trovino in contrasto con il presente contratto;

Art. 5. (Variazioni, interruzioni, ordini informali)

1. Il Tecnico incaricato è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato a quanto previsto.
2. Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti in corso d'opera, sospensioni o interruzioni dei lavori o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente contratto, sono a carico del Tecnico incaricato.
3. Il Tecnico incaricato risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati, anche fuori dai casi di cui al comma 2.
4. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui ai commi 2 e 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente.
5. Ai fini del presente contratto i rapporti organici e funzionali del Tecnico incaricato con l'Amministrazione committente avvengono per il tramite del responsabile del procedimento di quest'ultima.

Art. 6. (Durata dell'incarico e termini)

Le prestazioni di Consulente Tecnico di Parte a supporto dell'Avvocatura comunale decorrono dalla data della firma del tecnico incaricato del presente contratto e si intendono ultimate al deposito delle consulenze tecniche d'ufficio relative ai giudizi di 1° grado pendenti presso il C.U.C. di Roma e identificati con i nn. RR.GG. 14/2015, 18/2015, 21/2015, 1/2016 e 23/2019

Art. 7. (Penali)

1. Il ritardo nella consegna del risultato delle prestazioni affidate comporta una penale pari all'uno per cento dell'importo dei corrispettivi di cui all'articolo 10, per ogni giorno oltre i termini stabiliti all'articolo 6.
2. Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell'incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, si applica una penale pecuniaria forfetaria nella misura del cinque per cento del corrispettivo contrattuale.
3. Le penali sono cumulabili. L'importo totale delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale misura l'Amministrazione committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno al Tecnico incaricato.
4. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del Tecnico incaricato per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione committente o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che l'Amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili al Tecnico incaricato.

Art. 8. (Riservatezza, coordinamento, astensione)

1. Il Tecnico incaricato è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull'andamento delle procedure.
2. Il Tecnico incaricato è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.
3. Senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione committente è preclusa al Tecnico incaricato ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dall'Amministrazione committente. Il divieto non si applica ai competenti uffici dell'Amministrazione committente e agli organi esecutivi e di governo della stessa.
4. Il Tecnico incaricato deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all'Amministrazione committente tale circostanza.
5. Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e l'andamento degli uffici e degli organi dell'Amministrazione committente; il Tecnico incaricato deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti all'espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo alle autorità e alle persone fisiche e giuridiche che siano in qualche modo interessate all'oggetto delle prestazioni. Egli deve segnalare tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente qualunque inconveniente, ostacolo, impedimento, anche solo potenziali, che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto.
6. Con la sottoscrizione del Contratto il tecnico incaricato acconsente che i dati personali resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione del contratto medesimo siano trattati dalla Committente ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni; altresì prendono atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina del predetto decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 9. (Risoluzione del contratto)

1. E' facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il presente contratto in ogni momento quando il Tecnico incaricato contravvenga alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, non produca la documentazione richiesta o la produca con ritardi pregiudizievoli,



oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.

2. E' altresì facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il presente contratto qualora il Tecnico incaricato, in assenza di valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente alla stessa Amministrazione committente, si discosti dalle modalità di espletamento delle prestazioni previste.

3. Il contratto può altresì essere risolto in danno al Tecnico incaricato in uno dei seguenti casi:

- a) accertamento della violazione delle prescrizioni di legge che normano la materia;
- b) revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di Tecnico incaricato strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;
- c) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
- d) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;
- e) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;
- f) accertamento della violazione della disciplina del subappalto di cui all'articolo 14;
- g) accertamento della violazione del regime di incompatibilità;
- h) superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali;
- i) reati accertati ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 50 del 2016 che, ancorché riferito ai soli lavori pubblici, è qui richiamato espressamente come condizione contrattuale.

4. La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Art. 10. (Determinazione dei corrispettivi)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, i corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi, essi sono stati determinati in sede di procedura di affidamento. Il Tecnico incaricato prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del Codice civile e sono comprensivi anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.

2. Tenuto conto delle risultanze della procedura di affidamento, per la quale il Tecnico incaricato ha offerto, tenuto conto altresì del contenuto della materia, è stabilito un corrispettivo per onorari e spese, convenuto e immodificabile ai sensi dell'articolo 2233, primo comma, del Codice civile, per tutte le prestazioni descritte al precedente articolo 3 e a quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente ed indirettamente, l'importo è determinato pari a "€ 6.000,00 oltre oneri fiscali (C.P. 2% € 120,00 ed I.V.A. 22% € 1.346,40 = totale € 7.466,40)

3. I corrispettivi di cui al comma 2 sono stati determinati tenendo in considerazione l'entità economica dei lavori per i quali devono essere svolte le prestazioni, come individuata negli atti della procedura di affidamento, per un importo totale dei lavori stessi.

4. Qualora i lavori oggetto delle prestazioni siano appaltati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016, nessun indennizzo o maggior compenso è dovuto al Tecnico incaricato in relazione all'eventuale maggior valore economico attribuibile all'intervento in funzione delle proposte migliorative o integrative contenute nell'offerta tecnica dell'aggiudicatario dei lavori.

Art. 11. (Modalità di corresponsione dei corrispettivi)

1. I corrispettivi della prestazione verranno liquidati e pagati:

- del 50 % in acconto contestualmente al conferimento dell'incarico



- saldo del rimanente 50% entro 30 giorni dal deposito c/o il CUC di Roma dell'ultima delle 5 consulenze tecniche d'ufficio ;

2. I corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato, come da dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari del Professionista.

3. La liquidazione dei corrispettivi è subordinata all'accertamento dell'assenza di inadempimenti erariali ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, come attuato dal d.m. n. 40 del 2008, ed è inoltre subordinata alla presentazione, con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo sulla scadenza del termine, della seguente documentazione:

- a) nota onorari e spese delle prestazioni e dei corrispettivi dovuti, in conformità al presente contratto;
- b) fattura fiscale anche in sospensione di imposta;
- c) indicazione delle modalità di riscossione, completa di codice IBAN del conto dedicato o nei casi di cessione del credito ai sensi del D. L.vo n. 50/2016;
- d) documentazione unificata necessaria all'acquisizione d'ufficio dello stesso DURC (documento unico di regolarità contributiva) di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007, qualora siano mutate le condizioni di iscrizione agli enti previdenziali o assistenziali rispetto al pagamento precedente;
- e) annotazione, sui documenti di cui alle lettere a) oppure b), degli estremi della comunicazione di avvenuta assunzione dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 191, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Art. 12. (Conferimenti verbali)

1. Il Tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente, nonché ogni volta che le circostanze, le condizioni, lo stato di avanzamento delle prestazioni, lo rendano necessario o anche solo opportuno.

2. Il Tecnico incaricato è obbligato a far presente all'Amministrazione committente, evenienze, emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.

3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, il Tecnico incaricato è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, indette dall'Amministrazione committente, o in conferenze di servizi indette da qualunque pubblica autorità, per l'illustrazione del corso d'opera o del risultato delle prestazioni e della loro esecuzione, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente ed anche in orari serali.

Art. 13. (Adempimenti legali)

1. Il Tecnico incaricato conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti alla sottoscrizione del contratto e che, in particolare:

- a) non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui al D.L.vo n. 50/2016;
- b) non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all'iscrizione all'ordine professionale dei tecnici titolari di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di affidamento.

2. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al Tecnico incaricato, non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base alla dichiarazione, che con la sottoscrizione del presente atto viene resa, circa l'insussistenza delle situazioni di cui all'articolo 10, comma 7, del d.P.R. n. 252 del 1998;

Art. 14. (Subappalto, prestazioni di terzi)

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Ai sensi del 105, commi 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, non è ammesso il subappalto.

Art. 15. (Definizione delle controversie)



Per le controversie inerenti l'esecuzione del presente contratto, le Parti, rinviando espressamente alle norme di cui all'art. 205 del Decreto Legislativo 50/2016 e successive modifiche e integrazioni. Per ogni controversia derivante dal presente Contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Civitavecchia.

Art. 16. (Prestazioni opzionali sin dall'origine)

Fermo restando quanto previsto dal presente contratto, non sono previste prestazioni opzionali preventivamente individuate ai sensi dell'articolo 9, comma 1, secondo periodo, della direttiva 2004/18/CE del 2004, e dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Art. 17. (Domicilio, rappresentanza delle parti)

1. Il Tecnico incaricato elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto presso Via Francesco Azzurri, 16 - Roma. Qualunque comunicazione effettuata dall'Amministrazione committente al domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta

2. Il Tecnico incaricato individua:

a) se stesso come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto;

3. Ogni comunicazione e richiesta ed ogni ordine indirizzati dall'Amministrazione committente ad uno dei soggetti di cui al comma 2 si intende effettuato al Tecnico incaricato. Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che il Tecnico incaricato intenda far pervenire all'Amministrazione committente è trasmesso al Dirigente del Servizio 5 Edilizia e Patrimonio.

Art. 18. (Tracciabilità dei pagamenti)

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il Professionista si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, alla presente prestazione, con l'indicazione del relativo codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici e, ove obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP).

2. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento professionale devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. Il Professionista altresì assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

3. Il Professionista accetta, ancora, la risoluzione espressa del presente contratto che verrà immediatamente attivata dall'amministrazione comunale in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a.

4. Il Professionista si assume, inoltre, l'obbligo di procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale quando abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla suddetta legge informandone contestualmente l'amministrazione comunale e la Prefettura territorialmente competente.

5. Il Professionista si obbliga a fare inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti da stipulare con i suoi collaboratori relativi al presente contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge. In caso di violazione delle suddette disposizioni saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 6 della Legge n. 136/2010.

Art. 19. (Disposizioni transitorie e finali)

1. Il presente contratto è immediatamente vincolante ed efficace per il Tecnico incaricato nella sua interezza, lo sarà invece per l'Amministrazione committente solo dopo l'intervenuta eseguibilità del provvedimento formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti; è comunque fatta salva la riserva di cui al comma 2.

2. Anche dopo l'approvazione di cui al comma 1, il presente contratto è vincolante per l'Amministrazione committente solo per le prestazioni per le quali sia stato assunto specifico impegno di spesa comunicato al Tecnico incaricato, nonché alle prestazioni accessorie e alle spese globali

forfetarie limitatamente a quanto strettamente connesse con le prestazioni di progettazione preliminare.


3. Per le prestazioni ulteriori e successive a quelle di cui al comma 2, il presente contratto è vincolante per l'Amministrazione committente solo dopo che la stessa amministrazione avrà comunicato per iscritto l'ordine o la comunicazione di procedere ad eseguire una o più delle predette prestazioni ulteriori e successive, corredati dagli estremi dell'assunzione del relativo impegno di spesa, in applicazione dell'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Per le prestazioni ulteriori e successive di cui al comma 3, così come per le prestazioni opzionali di cui all'articolo 16, il presente contratto costituisce per il Tecnico incaricato specifico obbligo unilaterale e impegno irrevocabile, anche ai sensi degli articoli 1324, 1329, 1334 e 1987 del Codice civile, efficace sin dalla sua sottoscrizione, ma avente effetti nei confronti dell'Amministrazione committente solo mediante gli adempimenti di cui allo stesso comma 3.

5. E' sempre facoltà discrezionale dell'Amministrazione committente non procedere all'affidamento oppure di procedere all'affidamento a terzi, delle prestazioni ulteriori e successive, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni vigenti.

6. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua attuazione, ivi comprese le spese di registrazione e i diritti di segreteria, qualora e nella misura dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere diverso dall'I.V.A. e dai contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di appartenenza di cui all'articolo 10, comma 2, sono a carico del Tecnico incaricato.

Il Tecnico



Civitavecchia,

Per il Comune di Civitavecchia

Il Dirigente

Arch. Lucio Contardi

